

Corte di Cassazione III sez. civile – 27 gennaio 2009, n. 1957 – Pres. Fantacchiotti – Rel. Federico

Parcheggio veicoli – contratto atipico – configurabilità – deposito oneroso – art. 1766 c.c. – applicabilità – furto veicolo – esclusione responsabilità gestore – clausola vessatoria – art. 1341 c.c. – necessità approvazione per iscritto

L'immissione di un veicolo, previo pagamento mediante apposito meccanismo, in un'area predisposta a ciò, configura la fattispecie di contratto atipico di parcheggio.

A tale fattispecie si applica la disciplina prevista in materia di deposito, in forza della quale, ex art. 1766 c.c., il depositario ha l'obbligo di custodia del bene.

La limitazione di tale responsabilità, costituendo clausola vessatoria, è efficace solo se approvata per iscritto.

Pertanto, non è sufficiente per escludere la responsabilità del gestore, in caso di furto del veicolo, la mera apposizione di cartelli nei quali si dichiara la non responsabilità del titolare.